



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

## SETTORE 4 – URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

### SERVIZIO: ECOLOGIA

Prot. n. 7868/ECO/2006

ORDINANZA N. del Reg. 34/06

Romano d'Ezzelino, 9 giugno 2006

**OGGETTO: ORDINANZA PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

- PREMESSO** che i terreni incolti, recintati e non, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, a causa della crescita incontrollata, soprattutto durante il periodo estivo, di erbe e piante, nonché favorire il proliferare di animali indesiderati, quali insetti, roditori e rettili;
- CONSIDERATO**, inoltre, che lo stato di abbandono delle aree incolte è causa di pregiudizio per il decoro urbano e che, frequentemente, sulle stesse sono presenti rifiuti di vario genere abbandonati da ignoti;
- RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere, al fine di un contenimento dei fenomeni sopra descritti, tramite interventi di manutenzione e pulizia di dette aree;
- RICHIAMATI** l'art. 22 (Pulizia delle aree private) del *Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di altri servizi ambientali* approvato con D.C.C. n. 23 del 27/03/2000 e successive modifiche e l'art. 29 (Recisione di rami protesi) del *Regolamento di Polizia Rurale* approvato con D.C.C. n. 28 del 26/04/1999 e successive modifiche;
- VISTO** il "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi", approvato con delibera di Giunta Comunale n° 192 del 12/10/2004;
- VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei dirigenti" del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;
- VISTO** il Decreto prot. com. n. 2001 del 02/02/2005 con il quale il Sindaco ha nominato il Geom. Luigi Pellanda Responsabile del Settore IV Urbanistica e Gestione del Territorio;
- VISTO** l'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000 in materia di sanzioni amministrative, come modificato dall'art. 16 della legge n° 3 del 16/1/2003 e dal d.l. n° 50 del 31/3/2003;
- ACCERTATA** la propria competenza ad emanare il presente Atto;

### ORDINA

ai proprietari, o ad altri eventuali soggetti aventi titolo, di aree edificate e/o non edificate, dismesse o abbandonate, coltivate o incolte, nell'ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e dei corsi d'acqua e su ogni altra area anche pertinenziale soggetta alla crescita di vegetazione di:



# COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

SERVIZIO ECOLOGIA

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

- provvedere ad effettuare periodiche operazioni di sfalcio della vegetazione spontanea presente in dette aree nonché al mantenimento in condizioni di pulizia, decoro e salubrità delle medesime;
- trattare con idoneo diserbante le aree risultanti di difficile accesso per le operazioni di sfalcio;
- rimuovere e smaltire in conformità alla normativa vigente eventuali rifiuti presenti sul terreno.

## RICORDA

inoltre che secondo quanto previsto dell'art. 29 del D.Lgs. 30-04-1992, n. 285 (**Nuovo codice della strada**) e successive modifiche:

- 1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*
- 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.*
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 ad euro 573.*
- 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.*

## DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- Al Comando di Polizia Locale, per i controlli di competenza ai fini del rispetto di quanto sopra esposto;
- Al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 3 di Bassano del Grappa per opportuna conoscenza.

## AVVERTE

Che la presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio Comunale, nonché attraverso i consueti canali di comunicazione dell'Amministrazione Comunale. Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di legge, con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. n° 267/2000 secondo la procedura stabilita dalla legge n° 689 del 24/11/1981 e succ. modif. e integrazioni.

In caso di inottemperanza della contestazione della violazione alla presente ordinanza, si procederà d'ufficio allo sfalcio addebitando le relative spese al proprietario dell'area.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Urbanistica e Gestione del Territorio  
Geom. Luigi Pellanda